



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. 3923 del - 4 DIC. 2007

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21. Strumenti agevolativi in favore dell'imprenditoria giovanile.

L'Assessore regionale alle Politiche di bilancio ed all'imprenditoria femminile, Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Regione, con legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57: "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", ha inteso concorrere alla promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile favorendo i giovani nella costituzione di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi anche attraverso la concessione di agevolazioni di tipo finanziario.

Le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come integrata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, articoli 2, 3 e 4, si concretizzano attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso di interesse agevolato, attraverso fondi di rotazione.

Il raggiungimento delle finalità individuate dalla legge e la effettiva operatività finanziaria si attuano attraverso l'adozione di una strumentazione agevolativa non sottoposta a bandi o procedure, comunque istituzionalizzate, bensì legata alle dinamiche del mondo economico-imprenditoriale consentendo, conseguentemente, un approccio cosiddetto "a sportello". Da questa considerazione e in armonia con precedenti decisioni in tal senso assunte, si propone di coniugare i vantaggi derivanti dalla concessione di contributi in conto capitale con quelli relativi all'utilizzo di un fondo di rotazione che permette di ridurre il tasso di interesse sui prestiti erogati (attraverso provvista pubblica a tasso zero e provvista delle banche a tasso convenzionato) e una costante riutilizzazione di risorse finanziarie a beneficio di un ampio numero di imprese.

In conformità al combinato disposto del citato articolo 3 della legge regionale n. 57 del 1999 e dell'articolo 3, 2° comma della legge regionale n. 21 del 2007, la quota parte delle spese di investimento non coperta dal contributo in conto capitale è ammessa al finanziamento attraverso l'utilizzo del fondo di rotazione, secondo le seguenti, congiunte modalità:

- erogazione di un contributo in conto capitale pari al 15% del costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione;
- finanziamento bancario agevolato di importo pari al 85% del costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione, attuato con il sistema del fondo di rotazione.

Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, la parte agevolativa relativa al fondo di rotazione verrà attivata da parte di Veneto Sviluppo SpA utilizzando, nel rispetto delle singole discipline, i fondi di rotazione settoriali e territoriali gestiti dalla stessa finanziaria regionale. Inoltre, Veneto Sviluppo, considerata l'interconnessione degli interventi finanziari, gestirà anche l'attività procedurale connessa all'erogazione del contributo in conto capitale. Infine, tenuto conto che l'erogazione dei contributi in conto

capitale è incardinata nell'agevolazione relativa ai fondi di rotazione già in essere, si ritiene opportuno avvalersi, per quanto compatibili in riferimento alla normativa di riferimento, delle convenzioni vigenti tra la Regione e Veneto Sviluppo SpA..

I criteri in base ai quali sarà formulata la graduatoria delle iniziative da finanziare nonché le modalità procedurali, giusta articolo 8, 1° comma della legge n. 57 del 1999, come integrata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, articolo 3, sono contenute nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tale strumentazione agevolativa ripete, salvo le necessarie modifiche relative alla peculiarità della normativa, quella relativa all'imprenditoria femminile di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3200 del 17 ottobre 2006 al fine di perseguire l'obiettivo generale di semplificare le strumentazioni agevolative per un più efficiente utilizzo di esse da parte delle imprese.

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dalla normativa di specie si propone di stanziare la spesa iniziale di euro 5.000.000,00.

Le disponibilità finanziarie verranno ripartite per una quota pari al 40% (quaranta per cento) per la erogazione dei contributi in conto capitale e per una quota pari al 60% (sessanta per cento) per il finanziamento del fondo di rotazione in favore delle imprese giovanili la cui attività rientri in uno degli ulteriori codici ISTAT così come specificati nell'**Allegato A**, dando delega al Dirigente Regionale della Direzione Industria alla eventuale modifica delle suddette percentuali al fine dell'ottimizzazione delle risorse.

Ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, articolo 8, 1° comma, sul presente provvedimento la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 ottobre 2007.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO** il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTI** le leggi regionali 24 dicembre 1999, n. 57 e 16 agosto 2007, n. 21;
la raccomandazione CE 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni;
il regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;
la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 3200;
la documentazione agli atti;
l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57;
- ACQUISITO** il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 30 ottobre 2007;

DELIBERA

1. di approvare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, articolo 2), i criteri in base ai quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare, nonché le modalità procedurali per la richiesta di ammissione ai benefici, così come indicati nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che le disponibilità finanziarie verranno ripartite per una quota pari al 40% (quaranta per cento) per la erogazione dei contributi in conto capitale e per una quota pari al 60% (sessanta per cento) per il finanziamento del fondo di rotazione in favore delle imprese giovanili la cui attività rientri in uno degli ulteriori codici ISTAT così come specificati nell'**Allegato A**, dando delega al Dirigente Regionale

della Direzione Industria alla eventuale modifica delle suddette percentuali al fine dell'ottimizzazione delle risorse;

3. di dare atto che la spesa complessiva che si intende utilizzare, nel corrente esercizio finanziario, per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale di cui trattasi, è stabilita in euro 5.000.000,00;
4. di dare, altresì, atto che la spesa sarà impegnata con successivi atti del Dirigente regionale della Direzione Industria;

Sottoposto a votazione il presente provvedimento, viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan



Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 – “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta”

Contributi in conto capitale e fondo di rotazione

Finalità/obiettivi della legge regionale

1. Agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, società anche cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.
2. Si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dalla legge regionale.
3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla legge regionale devono rispondere alla definizione di piccola e media impresa come stabilita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla GUCE n. L124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

Area d'intervento

Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.

Soggetti beneficiari / Settori produttivi (1)

Possono beneficiare degli interventi agevolati:

- a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti;
- b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti,

attive nei seguenti settori:

1. Settore Agroalimentare e Agroindustriale con le limitazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del Regolamento (CE) 1998/2006 (“de minimis”);
2. Settore manifatturiero (attività prevalente nel settore secondario o terziario (con riferimento alla classificazione ISTAT ATECO 2002: C, D, E, F, I, K72, K73, O90);
3. Settore Artigiano;
4. Settore Turistico (PMI turistiche che gestiscono direttamente le strutture oggetto di intervento ovvero le PMI titolari di diritti reali sulle strutture medesime)
5. Settore del commercio e servizi (le attività di servizi ammissibili sono quelle previste dall' allegato A della Legge regionale n. 1 del 1999;
6. Altre attività : inoltre sono ammissibili le seguenti attività (con riferimento alla classificazione ISTAT ATECO 2002): 55.23.4, 92.11, 92.13, 92.32, 92.33, 92.4, 92.5, 93.02, 93.05, 85.31, 85.32.

Le ditte individuali potranno presentare domanda ancorché in possesso del solo numero di partita IVA; l'iscrizione in CCIAA dovrà avvenire entro la data di richiesta di erogazione delle agevolazioni.

Regimi di aiuto, esclusioni e cumulo

Lo strumento opera in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato nella GUCE n. L379 del 28 dicembre 2006. Valgono quindi i seguenti casi di esclusione:

- Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio 17 dicembre 1999 pubblicato nella GUCE n. L17/22 del 21 gennaio 2003;
- Aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato;
- Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 nel Trattato, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a prodotti primari;
- Aiuti ad attività connessa all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- Aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- Aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio 28 febbraio 2002 pubblicato in GUCE n. L62/1 del 5 marzo 2002;
- Aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- Aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale.

I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente collegati all'attività produttiva, commerciale o di servizi a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

Spese ammissibili:

- a) impianti, macchinari e attrezzature;
- b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5% del costo totale dell'investimento;
- c) acquisto di brevetti/marchi e licenze software;
- d) acquisto di software;
- e) atti notarili di costituzione di società;
- f) analisi di mercato e promozione;
- g) consulenze per l'organizzazione aziendale (non a carattere continuativo);
- h) ristrutturazione (compreso il restauro) di immobili, nel limite massimo del 20% del costo complessivo dell'investimento

Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Interventi finanziari

Le agevolazioni previste dalla normativa regionale di riferimento, erogate congiuntamente dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, consistono in:

- a) un contributo in conto capitale pari al 15% del costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione;
- b) un finanziamento bancario/leasing (per le fattispecie ammissibili) agevolato di importo pari al 85% del costo del progetto ammesso e oggetto di realizzazione, attuato con il sistema del fondo di rotazione, mediante l'utilizzo di due quote paritarie di provvista:
 - una quota di fondi regionali a tasso zero;
 - una quota di provvista bancaria per la parte rimanente, regolata a tasso convenzionato (attualmente pari all'Euribor a 3 o 6 mesi + max 1,5 punti di spread annui).

Importo: da 20.000,00 a 100.000,00 euro.

Durata massima: 7 anni (di cui max 2 di preammortamento)

eventualmente assistito da garanzia consortile.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre previste da altre norme regionali, statali e comunitarie.

Criteria di priorità

Le domande di agevolazione potranno essere presentate in via continuativa (bando aperto).

Le operazioni verranno ammesse ai benefici in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..

Sarà possibile sospendere temporaneamente l'accesso alle domande in caso di totale impegno dei fondi a disposizione.

Fasi procedurali

1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet (www.venetosviluppo.it) (2). Nel contempo la Banca esaminerà la domanda di finanziamento, deliberando in merito all'affidamento. In caso di presentazione della domanda per il tramite di Cooperativa di Garanzia o Consorzio Fidi, la domanda dovrà essere già completa della delibera di concessione dell'affidamento da parte della Banca o della Società di Leasing prescelta.

La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione- domanda e nei relativi allegati e dovrà essere presentata, a cura dell'interessato, a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla data di compilazione.

In ogni caso, tutte le domande di agevolazione dovranno essere presentate complete di:

- copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda);
- copia dell'ultimo bilancio approvato completo di relazioni (ovvero della corrispondente situazione economico - patrimoniale) e, se utile, situazione/budget dell'esercizio in corso;
- relazione descrittiva dell'impresa contenente notizie sull'attività e le prospettive di sviluppo, con specifica indicazione del piano degli investimenti completo del piano di copertura finanziaria e dei preventivi relativi ad ogni singola spesa;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 pubblicato sulla GU n. 174 del 29 luglio 2003 (normativa sulla "privacy");
- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, conformemente a quanto previsto dal DM 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Alla domanda potrà essere allegato ogni documento ritenuto necessario e/o utile dall'interessato o dalla Banca/Società di Leasing/intermediario.

2) ISTRUTTORIA

Veneto Sviluppo, verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette gli interventi proposti alle agevolazioni oppure ne esclude l'ammissione. L'esito dell'attività istruttoria svolta sarà oggetto di comunicazione indirizzata al richiedente l'agevolazione, all'intermediario finanziario prescelto e agli eventuali Consorzi Fidi/Cooperative di Garanzia intermediari.

3) EROGAZIONE

Per poter beneficiare dell'agevolazione concessa, l'impresa ammessa dovrà preventivamente dare prova della realizzazione del piano di investimenti ammesso, presentando la necessaria documentazione di spesa alla Banca o Società di Leasing convenzionata prescelta. Tutte le spese ammesse e da finanziare dovranno essere comprovate da copia delle fatture quietanzate. I titoli di spesa non dovranno essere di importo inferiore ad euro 100,00 (cento/00) ed i relativi pagamenti non dovranno essere stati effettuati per contanti. La Banca finanziatrice provvederà a controllare la quietanza delle fatture e ad apporre l'annullo. La Società di Leasing provvederà all'annullo sulla fattura di acquisto del bene oggetto della locazione. In ogni caso, la Banca o la Società di Leasing prescelta dovrà attivare l'intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse necessarie da parte di Veneto Sviluppo. Nel caso di locazione finanziaria, al fine di ottenere l'erogazione dell'agevolazione dovranno risultare stipulato il contratto e consegnati i beni all'impresa.

Il vincolo di destinazione d'uso sui beni immobili oggetto dell'agevolazione dovrà essere trascritto presso i relativi pubblici registri. Sarà cura della Banca finanziatrice verificare l'avvenuta trascrizione

Revoca contributo

I casi di revoca del contributo concesso sono disciplinati dalle Leggi Regionali 24 dicembre 1999, n. 57, articolo 9, 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, e 19 febbraio 2007, n. 2, articolo 47.

Fonti regionali di riferimento: **Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1** "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", pubblicata sul BUR n. 6/1999, **Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57** "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", pubblicata sul BUR n. 112/1999, e successive modificazioni ed integrazioni; **Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 21** "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria", pubblicata sul BUR n. 73/2007; **Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5** "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)", articolo 11, pubblicata sul BUR n. 11/2000, Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", pubblicata sul BUR n. 20/2007.

Fonti nazionali di riferimento: **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** pubblicato sulla GU n. 174 del 29 luglio 2003; **Decreto del Ministro delle Attività Produttive** del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005).), che recepisce la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

Regolamenti comunitari: **Regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999** pubblicato nella GUCE n. L17/22 del 21 gennaio 2003, **Regolamento CE n. 1407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 2002**, pubblicato nella GUCE n. L62/1 del 5 marzo 2002, **Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006** pubblicato nella GUCE n. L379 del 28 dicembre 2006.

Raccomandazioni comunitarie: **Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003** pubblicata sulla GUCE n. L124 del 20 maggio 2003.

- (1) Per quanto non specificato dal presente regolamento, per le attività di cui ai numeri da 1 a 5, viene utilizzata la normativa del relativo fondo di rotazione; per le "Altre attività" (numero 6) , viene applicata la normativa prevista per la gestione del fondo di rotazione di cui alla L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, pubblicata sul BUR n. 6/1999.
- (2) La modulistica necessaria per presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni, gli elenchi delle Banche e delle Società di Leasing convenzionate e degli Organismi Consortili autorizzati sono disponibili, per consultazione ed eventuale download, nelle pagine web dedicate all'iniziativa agevolativa ex L.R. 57/1999 pubblicate sul sito internet www.venetosviluppo.it, (sezione prodotti / finanziamenti agevolati).